


"AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE"

&



In questi ultimi anni si assiste ad un costante aumento della sensibilità collettiva nei confronti delle problematiche relative alla sicurezza stradale. Come noto, quest'ambito è disciplinato da leggi che definiscono anche gli aspetti sanitari di specifico interesse. La maggiore attenzione sulla problematica in argomento e la sempre crescente responsabilità attribuita agli aspetti sanitari sia dalle norme sia dalla sensibilità collettiva inducono a ritenere opportuna l'esecuzione in ambienti sanitari di tutte le procedure connesse all'idoneità specifica per quanto riguarda la guida di autoveicoli ed il porto d'armi.

Gli Ambulatori della Misericordia e  intendono raccogliere l'utenza che oggi si rivolge a strutture quali autoscuole e agenzie pratiche auto ed ASL rispettando quelli che sono i requisiti richiesti dal Codice della Strada sottoponendo le visite presso strutture ambulatoriali.

Gli Ambulatori della Misericordia e la Medicina dei Trasporti  sono leader in un settore di grande interesse e delicatezza collettivo, e risulta come promotore di un *servizio comunitario* attraverso una serie di attività finalizzate alla prevenzione mediante una migliore conoscenza dell'importanza della salute psicofisica in relazione alla guida di veicoli terrestri.

LE PATENTI DI GUIDA

Le patenti in circolazione sono di 2 tipi ma ancora per breve tempo poiché la normale evoluzione sarà di un unico modello

- **Cartaceo**


Categorie di veicoli per cui la patente è valida dal
Fahrerlaubnisklassen, für die der Führerschein gültig ist vom

A	A1		≤ 125 cc ≤ 11 kW
	A		≤ 25 kW ≤ 0.166W/kg
B	B1		
	B		≤ 3500 kg (T+R & L)
C	C1		≤ 7500 kg
	C		
D	D1		≤ (1+1)6 N
	D		
E	B		
	C1		≤ 12000 kg
	C		
	D1		≤ 12000 kg
	D		

1 Cognome / Name
2 Nome / Vorname
3 Data e luogo di nascita / Geburtsdatum und Geburtsort
8 Residente / Wohnort
 Via / Str.
6 **Il Funzionario della Motorizzazione Civile / Der Beamte des Führerscheinsamtes**
7 FIRMA DEL TITOLARE / UNTERSCHRIFT DES INHABERS
5 Patente N° / Führerschein N°
4 Rilasciata dalla M.C.C. di / Ausgestellt vom Führerscheinstell.
9 di / von
10 Valore fino al / Gültig bis zum
IL DIRETTORE / DER DIREKTOR

Imposta di bollo mensile versata in 12 rate pari euro dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978 n. 423.
 Steuergebühr im Abm. durchgezogen, mittels Einzahlung auf Post K.K. laut Art. 7 des Gesetzes 423 vom 18.10.1978 abgeführt.

- **Plastico** (rimarrà unico modello)



PATENTE "AM" (sostituisce il CIGC – dall'età minima di 14 anni)

- **Ciclomotori** a 2 (cat. L1e) o 3 (cat L2e) ruote: velocità massima per costruzione **non superiore a 45 Km/h**; motore di cilindrata **non superiore a 50cc (4KW)**.
- **Quadricicli leggeri** (cat. L6e): massa a vuoto **non superiore a 350Kg** (esclusa massa batteria per veicoli elettrici); velocità massima per costruzione **non superiore a 45 Km/h**; motore di cilindrata **non superiore a 50cc (4KW)**.



(L1e)



(L2e)



(L6e)

PATENTE "A1"

- età minima 16 anni;
- fino all'età di 18 anni non si possono portare passeggeri.

- **Motocicli Leggeri senza carrozzetta** (cat. L3e) oppure **con carrozzetta** (cat. L4e): aventi cilindrata max 125cc, potenza non superiore a 11KW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 KW/Kg.
- **Tricicli** (cat. L5e) e **Quadricicli**: di potenza non superiore a 15 KW
- **Macchine Agricole** (entro i limiti di massa dei motoveicoli - Lunghezza 4m Larghezza 1,6m Alt 2,5m mcpc max 2,5t - e con velocità max di 40km/h con il solo conducente)



(L4e)



(macchine agricole)

PATENTE "A2"

- età minima richiesta 18 anni

- **Motocicli Leggeri senza carrozzetta** (cat. L3e) oppure **con carrozzetta** (cat. L4e): potenza non superiore a 35KW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg
 - **Tricicli E Quadricicli**; si può portare il passeggero
 - **Macchine Agricole** (entro limiti di sagoma dei motoveicoli)
- dopo due anni la patente "A2" in automatico diventa "A3"

PATENTE "A3"

- età minima 20 anni se si è titolari della patente A2 da almeno 2 anni
- età minima 24 anni se NON si è titolari della patente A2 da almeno 2 anni

- **Motocicli**: senza limitazioni se esame svolto con motociclo di P>35KW
- **Tricicli e Quadricicli**: si può portare il passeggero
- **Macchine Agricole**: entro limiti di sagoma motoveicoli



PATENTE "B1"

- età minima 16 anni
- fino a 18 anni non si possono portare i passeggeri
- **Quadricicli Diversi dalla Patente "AM" non leggeri** (cat L7e) con massa a vuoto non superiore a 400Kg (550Kg per veicoli destinati al trasporto merci), escluso massa batteria per veicoli elettrici.
- Potenza massima non superiore a 15KW.



(cat L7e)

PATENTE "B"

- età minima 18 anni
- **Motoveicoli Esclusi Motocicli:** solo in Italia
 - veicoli della categoria "A1"
- **Autoveicoli:** di massa max autorizzata non superiore a 3.500Kg, destinati al trasporto di non superiore a 8 persone oltre al conducente, autoveicoli trainanti un rimorchio di massa max autorizzata non superiore a 750Kg;
- **Autoveicoli:** di cui sopra trainanti un rimorchio di massa max autorizzata superiore a 750Kg (purchè la massa max autorizzata del complesso non superi 4.250Kg). Qualora la massa del complesso sia superiore a 3.500Kg è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico, superata la quale, sulla patente di categoria "B" è apposto il codice armonizzato UE "96".
- **Tutte Le Macchine Agricole**
- **Macchine Operatrici Non Eccezionale:** entro limiti sagoma autoveicoli.
 - la patenti "B" conseguita prima del 01/01/1986 abilita a condurre anche i veicoli della patenti "A"
 - la patenti "B" conseguita tra 01/01/1986 e 25/04/1988 abilita a condurre i veicoli della patenti "A" solo in Italia
 - la patenti "B" conseguita dopo il 25/04/1988 segue la normativa vigente

PATENTE "C1"

- età minima 18 anni
- **Autoveicoli:** diversi da quelli della categoria "D1" e "D", aventi massa max autorizzata superiore a 3.500Kg ma non superiore a 7.500Kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente.
- **Autoveicoli con rimorchio:** rimorchio di massa max autorizzata non superiore a 750Kg.

PATENTE "C"

- età minima 21 anni
- sono previste disposizioni particolari per chi ha compiuto 65 anni (Commissione Medica Locale delle Patenti)
- **Autoveicoli:** diversi da quelli della categoria "D1" e "D", aventi massa max autorizzata superiore a 3.500Kg, destinati al trasporto di **non più di 8 persone** oltre al conducente.
- **Autoveicoli con rimorchio:** rimorchio di massa max autorizzata **non superiore a 750Kg**.
- **Macchine Operatrici Eccezionali:** tutte



(Macchine operatrici eccezionali)

PATENTE "D1"

- età minima di 21 anni
- sono previste disposizioni particolari per chi ha compiuto 60 anni (Commissione Medica Locale delle Patenti)
- **Autoveicoli:** destinati al trasporto di **non più di 16 persone oltre al conducente** e aventi lunghezza max di **8 metri**.
- **Autoveicoli:** di cui sopra trainanti un rimorchio di massa max autorizzata **non superiore a 750Kg**.

PATENTE "D"

- età minima 24 anni
- sono previste disposizioni particolari per chi ha compiuto 60 anni (Commissione Medica Locale delle Patenti)
- **Autoveicoli:** tutti destinati al trasporto di **più di 8 persone oltre al conducente**.
- **Autoveicoli:** di cui sopra trainanti un rimorchio di massa max autorizzata **non superiore a 750Kg**.
 - *dal 30/09/2004 le nuove patenti "D" non abilitano più a condurre i veicoli della patente "C"*
 - *dal 10/09/2008 i conducenti professionali (uso terzi) devono avere la cq*

PATENTE "E" (dall'età di 18 anni)

- VEICOLI TRAINANTI UN RIMORCHIO NON LEGGERO NON RIENTRANTE NELLE CATEGORIE DI PATENTI "B" – "C" – "D1" – "D"
- VEICOLI TRAINANTI UN RIMORCHIO NON LEGGERO CON MASSA MASSIMA DEL COMPLESSO NON SUPERIORE A 12 Tonnellate SE IN POSSESSO DELLA PATENTE "C1"
- AUTOSNODATI (se in possesso della patente "D")

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE

Le patenti per poter essere conseguite devono rispettare requisiti fondamentali oltre a superare prove regolamentate.

REQUISITO DI CITTADINANZA / RESIDENZA possono conseguire una patente italiana:

- cittadini italiani residenti in Italia
- cittadini comunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti, e relativi familiari (comunitari ed extracomunitari)
- cittadini extracomunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti
- apolidi (privi di cittadinanza) residenti in Italia e regolarmente soggiornanti

➤ **la residenza è la permanenza nel suolo italiano per almeno 185 giorni nel suolo italiano**

REQUISITO DI ETÀ'

➤ **14 anni:**

- Categoria "AM"

➤ **16 anni:**

- Categoria "AM" – "A1" – "B1"

➤ **18 anni:**

- Categoria "AM" – "A1" – "A2" – "B1" – "B" – "C1"

➤ **20 anni:**

- Categoria "AM" – "A1" – "A2" – "B1" – "B" – "C1"
- Categoria "A3" (se già in possesso di "A2" da almeno 2 anni)

➤ **21 anni:**

- Categoria "AM" – "A1" – "A2" – "B1" – "B" – "C1" – "C" – "D1"
- Categoria "A3" (se già in possesso di "A2" da almeno 2 anni)

➤ **24 anni:**

- Categoria "AM" – "A1" – "A2" – "A3" – "B1" – "B" – "C1" – "C" – "D1" – "D"

REQUISITI PSICO FISICI

- Bisogna prima verificare la sussistenza di requisiti psicofisici minimi.
- Valutazione effettuata da medici monocratici oppure da apposite commissioni mediche per i soggetti sui quali persistono dei dubbi clinici. Entrambi rilasciano una apposita certificazione

REQUISITI MORALI

- la patente italiana non viene rilasciata oppure viene revocata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Inoltre non è rilasciata a chi è sottoposto a misure di sicurezza personali.

REQUISITI TECNICI

- la patente italiana si consegue dopo una verifica delle conoscenze delle regole (esame teorico) e dopo una verifica delle capacità di conduzione del veicolo (esame pratico).
- Gli esami sono effettuati da esaminatori dipendenti della motorizzazione civile.

RINNOVO E VALIDITA' DELLE PATENTI

le patenti hanno una scadenza che dipende dal tipo di patente posseduta; il rinnovo prevede solamente una verifica dei requisiti psicofisici ed il conseguente rilascio di una certificazione medica da parte di un medico monocratico oppure da una commissione medica locale.

Patenti di categoria "AM" – "A1" – "A2" – "A3" – "B1" – "B"

- 10 anni fino a 50 anni
- 5 anni da 50 a 70 anni
- 3 anni da 70 a 80 anni
- 2 anni dopo gli 80 anni

Patente di categoria "C1" – "C"

- 5 anni fino a 65 anni
- 2 anni oltre i 65 anni presso la Commissione Medica Patente

Patente di categoria "C1E" – "CE"

- 5 anni fino a 65 anni
- 1 anno fino a 68 presso la commissione medica a 68 anni senza limiti
- 2 anni presso la commissione medica con limite di autotreni e autoarticolati a 20t

Patenti di categoria "D1" – "D" – "D1E" – "DE"

- 5 anni fino a 60
- 1 anno fino 68 presso la commissione medica poi la pat D viene definitivamente declassata

SANZIONI

- Chiunque circola con **patente scaduta di validità** è soggetto a:
 - sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. In tal caso l'agente accertatore provvede a ritirare la patente di guida e redigere verbale di contestazione dell'infrazione. La patente ritirata è trattenuta al comando a cui fa capo l'agente accertatore che la restituisce all'interessato dopo aver esibito il certificato medico di rinnovo con esito positivo.
 - Chi guida un veicolo dopo che la patente sia stata materialmente ritirata a seguito della predetta violazione è sottoposto alla sanzione, come previsto dell'art. 216, c. 6, CDS, amministrativa pecuniaria più la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nonché l'eventuale confisca, in caso di reiterazione dell'illecito.
- **Relativamente al giorno di scadenza della validità, la patente è soggetta alla disciplina generale sui documenti di identità**, che hanno scadenza in corrispondenza del giorno e mese di nascita del titolare, nel rispetto, tuttavia, delle seguenti peculiarità, derivanti dalla

durata ordinaria, ovvero non ordinaria o limitata, della patente di guida:

- categorie A₁, A, B, BE: la data di scadenza coincide con la data di nascita del titolare;
- categorie C, CE, D, DE: la data di scadenza fa riferimento alla data di rilascio;
- categorie speciali: la data di scadenza fa riferimento alla data di rilascio;
- patenti con durata stabilita dalla CML o dal medico specialista diabetologo: la data di scadenza fa riferimento alla data di rilascio del certificato medico.

CONVERSIONI PATENTI

➤ conversione patenti UE

Il titolare di una **patente rilasciata da uno Stato membro UE**, può (e non "deve") richiedere in sostituzione del proprio documento di guida l'equipollente patente italiana: la possibilità di convertire in patente italiana una patente rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea, nel caso in cui il titolare trasferisca la sua residenza in Italia, si presenta quindi come procedura meramente facoltativa, tanto da rivestire ormai carattere residuale, essendo divenuta prassi normale quella della conservazione del documento originario,

Quindi il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea che acquisita la residenza in Italia, ha facoltà di:

- **Chiedere la conversione della patente rilasciata da stato comunitario in equipollente documento italiano.** Non vi è alcun limite di tempo per questa procedura.
- **Conservare la patente rilasciata da stato comunitario, chiedendone, eventualmente, il riconoscimento.** Si tratta di riportare sul documento le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo. Questa operazione si rivelerà particolarmente utile in caso di richiesta di duplicato della patente comunitaria a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. In mancanza di registrazione dei dati significativi della patente, l'ufficio dovrà infatti richiederli allo Stato che ha rilasciato il documento, con evidente allungamento dei tempi di emissione del duplicato.

➤ conversioni patenti extra UE

I titolari di **patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari** possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione che:

- la patente estera sia in corso di validità;
- la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia
- il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e 120 CDS;
- esista reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero (allo scopo vengono stipulati appositi accordi bilaterali)
- venga presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

- ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
- ALGERIA
- ARGENTINA
- AUSTRIA
- BELGIO
- BULGARIA
- CIPRO
- CROAZIA

- DANIMARCA
- ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
- EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
- ESTONIA
- FILIPPINE
- FINLANDIA
- FRANCIA
- GERMANIA
- GIAPPONE
- GRAN BRETAGNA
- GRECIA
- IRLANDA
- ISLANDA
- LETTONIA
- LIBANO
- LIECHTENSTEIN
- LITUANIA
- LUSSEMBURGO
- MACEDONIA
- MALTA
- MAROCCO
- MOLDOVA
- NORVEGIA
- PAESI BASSI
- POLONIA
- PORTOGALLO
- PRINCIPATO DI MONACO
- REPUBBLICA CECA
- REPUBBLICA DI COREA
- REPUBBLICA SLOVACCA
- ROMANIA
- SAN MARINO
- SLOVENIA
- SPAGNA SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
- SVEZIA SVIZZERA
- TAIWAN
- TUNISIA
- TURCHIA
- UNGHERIA
- URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

- CANADA: personale diplomatico e consolare
- CILE: diplomatici e loro familiari
- STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
- ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

➤ conversioni delle patenti militari

- La conversione della patente militare o di altri corpi può essere richiesta, durante il servizio ovvero entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio, presentando domanda agli UMC.
- Possono essere oggetto di conversione le patenti di: Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, Croce rossa italiana, Corpo forestale dello Stato, Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, patenti NATO.
- Per i militari di leva sarà necessario la dichiarazione del comando che ha rilasciato la patente, il foglio di congedo in visione ovvero autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi militari, completa dell'indicazione del comando, del numero di matricola e della data di congedo.
- Per i militari in servizio permanente sarà necessario la dichiarazione di servizio rilasciata dal comando di appartenenza contenente l'autorizzazione alla conversione della patente militare, la fotocopia completa della patente militare ed originale in visione e la patente civile eventualmente posseduta in visione.
- Al conducente entro i 21 anni titolare di patente militare convertibile nella categoria D, è possibile solo dal giorno successivo al compimento del ventunesimo anno di età, entro il termine di un anno.

DECLASSAMENTO E RICLASSIFICAZIONE

- **Declassamento:** il procedimento per cui una patente passa da una categoria superiore ad una inferiore per **perdita dei requisiti psicofisici** necessari per la patente posseduta ma sufficienti per la patente di categoria inferiore, **requisiti d'età** oppure da disposizioni di legge o in applicazione di esse.
- **Riclassificazione:** è l'assegnazione di nuova patente passando da una patente speciale ad una patente normale come nel caso dei **Monocoli**.

Il declassamento e riclassificazione prevedono sempre il duplicato della patente

DUPLICATO

- Il duplicato della patente consiste nel rifacimento del documento per smarrimento, distruzione, sottrazione, deterioramento, riclassificazione, furto o per riduzione della validità, **ma con il nuovo D.M. dei Trasporti e delle Infrastrutture di ottobre 2013 il RINNOVO della patente non avviene più attraverso bollino da applicare sulla patente già in possesso ma attraverso una nuova patente (DUPLICATO) che viene direttamente spedita a casa.**

duplicato per distruzione, furto o smarrimento: in questi casi è necessario entro 48 ore sporgere denuncia presso gli organi di polizia; tale documento è indispensabile per ottenere la nuova patente. Il documento sarà duplicato dall'UCO oppure dalla motorizzazione civile.

duplicato per riclassificazione: in questi casi il documento è presente ed i dati ancora leggibili perciò sarà cura della motorizzazione civile provvedere al duplicato del documento.

Duplicato/duplicato deterioramento per RINNOVO della patente di guida in normale validità

REVOCA DELLA PATENTE



- Mancanza o perdita dei requisiti morali: l'accertamento dei requisiti morali è preventivo al rilascio di patente e CIGC e ne impedisce il conseguimento al candidato che non possieda tali requisiti. Tuttavia, se le condizioni intervengono successivamente al suo rilascio, il prefetto provvede alla revoca di patente.
- Mancanza dei requisiti psichici o fisici
- Mancanza dell'idoneità tecnica
- Sostituzione della patente italiana con altra rilasciata da Stato estero
- Mancanza dei requisiti morali: tale procedura è più preventiva in sede di rilascio, tuttavia se successivamente si manifesta il presupposto della perdita dei requisiti morali la patente verrà revocata.
- Revoca quale sanzione accessoria di sanzione amministrativa o penale per violazione di norme del Codice della strada

➤ Casi di revoca patente quale sanzione accessoria del cds

- Servizio taxi senza licenza, alla seconda violazione in 3 anni dell'art. 86 c. 2;
 - circolare con patente sospesa ai sensi dell'art. 128;
 - eccesso di velocità di oltre 60 km/h, alla seconda violazione in 2 anni dell'art. 149 c. 9 bis;
 - in autostrada invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata in senso opposto a quello consentito (art. 176 c. 1a);
 - alterazione del limitatore di velocità (art. 179 c. 2 bis);
 - circolazione abusiva durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo (art. 218, c. 6)
 - gare di velocità dalle quali risultino prodotte lesioni gravi o decesso di persone (art. 9)
 - esito negativo della revisione patente
 - guida sotto l'azione di sostanze stupefacenti (art 187)
 - rifiuto dell'accertamento all'alcool test o al drug test per due volte in un biennio (art 186 e 187)
 - guida in stato di ebbrezza con tasso maggiore di 1,5 gr/l per due volte in un biennio (art 186)
 - guida in stato di ebbrezza con tasso maggiore di 1,5 gr/l se alla guida di veicoli di massa superiore a 3,5t (art 186 bis)
 - guida in stato di ebbrezza con tasso superiore di 1,5 gr/l per due volte in tre anni per minori di 21 anni, conducenti di taxi, ncc, trasporto cose o persone conto terzi, servizi di linea. (art 186 bis)
-
- Quando dalla violazione di norme del Codice della strada, anche non costituente reato, conseguono danni a persone, ai sensi dell'art. 222, c. 3, CDS, con la sentenza di condanna il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ove ricorra l'ipotesi di "recidiva reiterata specifica infraquinquennale" cioè nel caso che l'evento si ripeta per almeno tre volte in cinque anni.
 - Sotto il profilo sostanziale la revoca priva definitivamente la patente di guida di efficacia e di validità, e il suo titolare perciò viene a trovarsi nella stessa condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.
 - La comunicazione di avvenuta revoca è comunicata tramite raccomandata e se la patente è ancora nelle mani del titolare gli è intimata la riconsegna entro 10 giorni.
 - Si configurano, più propriamente, ipotesi di **annullamento** e non di revoca del documento abilitativo, qualora si debba privare di efficacia una patente di guida rilasciata sulla base di

documentazione falsa.

- *La revoca della patente disposta in uno dei cinque ultimi casi sopra elencati, cioè a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non consente di conseguire una nuova patente prima di 3 anni dalla data di accertamento del reato; e inoltre, nel caso di conducenti professionali, costituisce giusta causa di licenziamento (art. 219 c. 3 quater). Il candidato che intenda riottenere la patente B ed è considerato un neopatentato.*

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La patente può essere sospesa per

- Violazioni del codice della strada che prevedono questo tipo di sanzione accessoria (tempo determinato)
- Cautelativamente per perdita reale o presunta (tempo determinato o indeterminato) dei requisiti.
- In conseguenza di condanne penali

➤ La sospensione della patente è disposta o dall'UMC o dal Prefetto ed ha come effetto quello di rendere inefficace il documento per un certo periodo di tempo: in esso infatti è come essere senza patente.

➤ **casi di sospensione per violazioni al cds:**

- Art. 6 c. 12 Circolare con veicolo adibito al trasporto di cose senza rispettare i provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal prefetto da 30 a 120 giorni
- Art. 10 c. 24 Effettuare trasporto eccezionale o circolare con veicolo eccezionale senza autorizzazione o violandone prescrizioni essenziali Mezzo d'opera adibito ad uso diverso Da 15 a 60 giorni
- Art. 62 c. 7 Eccedenza dei limiti di massa senza autorizzazione Da 15 a 60 giorni
- Art. 86 c. 2 Adibire un veicolo a taxi senza licenza Da 120 a 360 giorni
- Art. 104 c. 13 Macchina agricola eccezionale senza autorizzazione senza osservarne le prescrizioni da 15 a 60 giorni
- Art. 114 c. 7 Macchina operatrice eccezionale senza autorizzazione senza osservarne le prescrizioni da 15 a 60 giorni.
- Art. 117 c. 5 Neopatentato che guida un motociclo avente prestazioni elevate. Neopatentato alla guida di un autoveicolo a velocità superiore a quella consentita. Neopatentato alla guida di un autoveicolo con prestazioni elevate Da 60 a 240 giorni.
- Art. 125 c. 5 Guida di un veicolo con una patente di categoria diversa da quella richiesta da 30 a 180 giorni
- Art. 128 c. 2 Sospensione a tempo indeterminato per omissione del richiesto esame di revisione
- Art. 138 c. 12 Guida di veicolo civile con patente militare La patente è sospesa dall'autorità militare che l'ha rilasciata secondo le proprie norme
- Art. 142 c. 9 Superare di oltre 40 km/h ma meno di 60 km/h i limiti massimi di velocità da 30 a 90 giorni (il doppio per guida di particolari veicoli pesanti)
- Art. 142 c. 9 bis Superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità da 180 a 365 giorni (il doppio per guida di particolari veicoli pesanti)
- Art. 143 c. 12 Circolazione contromano in corrispondenza di curve, dossi o tratti con scarsa visibilità, o quando la strada da 30 a 90 giorni (il doppio in caso di è divisa in carreggiate separate recidiva)
- Art. 148 c. 16 Sorpasso vietato in curve, dossi, incroci non semaforizzati, passaggi a livello,

scarsa visibilità. Sorpasso a destra di tram e filobus fermi per salita o discesa di passeggeri senza isola salvagente. Sorpasso di veicolo che sta facilitando l'attraversamento sulle strisce ai pedoni. Sorpasso o superamento, spostandosi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia, di veicolo che sta a sua volta sorpassando, o veicoli incolonnati a passaggi a livello, semafori, o per congestione di traffico da 30 a 90 giorni

- Art 148 c. 14 e 16 Sorpasso vietato tra mezzi pesanti Da 60 a 180 giorni
- Art. 168 cc. 8 e 9 Trasporto di merci pericolose: senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni ADR riconducibili alla responsabilità del trasportatore o del conducente Da 60 a 180 giorni
- Art. 176 c. 22 In autostrade e strade assimilate: circolare sulle corsie di emergenza, o sulle corsie di variazione di velocità da 60 a 180 giorni
- Art. 179 c. 9 Circolare senza cronotachigrafo o limitatore di velocità se prescritti ; Utilizzo di un detto dispositivo non omologato, funzionante, alterato, o senza foglio di registrazione da 15 a 90 giorni
- Art. 186 c. 2a) Guidare con tasso alcolico maggiore di 0,5 fino a 0,8 g/l Da 90 a 180 giorni
- art 187 uso di sostanze stupefacenti
- Art. 189 c. 5 Fuga dopo incidente con danni gravi ai veicoli tali da richiederne la revisione da 15 a 60 giorni
- Art. 193 c. 4 bis Falsificare o contraffare documenti assicurativi Fino a 360 giorni
- Art. 213 c. 2 ter Rifiuto di custodia di veicolo sequestrato Da 30 a 90 giorni
- Art. 213 c. 4 Circolazione con veicolo sequestrato Da 30 a 90 giorni
- Art. 214 c. 1 Rifiuto di custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo da 30 a 90 giorni
- Art. 217 c. 6 Circolare con veicolo avente carta di circolazione giorni sospesa da 90 a 360 giorni

➤ casi di sospensione per duplice violazioni al cds in un biennio

- Art. 7 c. 13 bis Circolare con veicolo di categoria inquinante inferiore Da 15 a 30 giorni
- Art. 145 comma 11 Non dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra se non previsto diversamente. Non dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaia delle violazioni. Non fermarsi e/o non dare la precedenza in presenza di apposito cartello. Non arrestarsi e non dare la precedenza uscendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Impegnare un'intersezione quando non si ha la possibilità di proseguire, bloccando così il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. Non arrestarsi e non dare la precedenza negli sbocchi su strada di sentieri da 30 a 90 giorni.
- Art.146 comma 3 Proseguire la marcia, nonostante semaforo rosso o giallo o nonostante divieto dell'agente del traffico. Imprudenza (e in particolare non regolare delle condotte la velocità) nell'approssimarsi a un passaggio a livello da 30 a 90 giorni
- Art.147 comma 6 Attraversare un passaggio a livello con barriere o semibarriere chiuse o in procinto di chiudersi violazione di. Attraversare un passaggio a livello avente i una qualsiasi dispositivi di segnalazione in funzione delle violazioni. Attraversare un passaggio a livello privo di barriere senza assicurarsi che nessun treno sia in vista. Ingombrare un passaggio a livello, anche se per arresto forzato del veicolo, senza fare il possibile per evitare pericoli alle persone da 30 a 90 giorni
- Art. 148 comma 3 Inosservanza delle modalità di sorpasso Da 30 a 90
- Art. 149 comma 5 Inosservanza della distanza di sicurezza con incidente tali ai veicoli da renderne anni necessaria la revisione ex art. 80 CDS da 30 a 90 giorni
- Art. 150 comma 5 Inosservanza delle norme nei passaggi ingombrati con incidente e danni anni tali ai veicoli da renderne necessaria la revisione ex art. 80 CDS da 30 a 90 giorni

- Art. 172 comma 10 Omettere l'uso delle cinture di Da 15 a 60 giorni
- Art. 173 comma 3 bis Uso del telefono cellulare Da 30 a 90

➤ casi di sospensione di natura cautelare:

In questi casi il titolo abilitativo è sospesa non in conseguenza della commissione di illeciti ma quando esistono situazioni di fatto, accertate o presunte, che indicano o lasciano presumere inidoneità alla guida del conducente

- per mancanza temporanea dei requisiti fisici o psichici necessari;
- per effetto della mancata visita medica di revisione entro i termini previsti;
- a seguito di accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all'uso di stupefacenti, disposta dal prefetto dopo l'accertamento di questi reati;
- a seguito di incidente stradale per violazione di una norma del Codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo) disposta dal prefetto, in cui prevale la natura cautelare del provvedimento anche se la relativa durata è determinata;
- per effetto della mancata effettuazione dell'esame di revisione disposto a seguito della perdita totale di punteggio.

➤ casi di sospensione di natura penale

- libertà controllata: parimenti al provvedimento della libertà vigilata è disposta per l'ugual periodo la sospensione della patente come garanzia di minor movimento del soggetto
- conversione di pena pecuniaria non pagata: in questi casi la pena pecuniaria verrà tramutata in pena detentiva per cui si ricade nel punto precedente
- semidetenzione: nei casi in cui il giudice disponga la semidetenzione in tale periodo vige la sospensione del titolo abilitativo.
- rifiuto o interruzione del programma per il recupero dall'uso di sostanze stupefacenti
- produzione, traffico e commercio di sostanze stupefacenti
- È prevista la sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore a 15 giorni né superiore a tre mesi per l'inosservanza per tre volte nel triennio all'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. Tale provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio IVA.

SANZIONI

Chiunque, durante il periodo di sospensione della patente, circola abusivamente è soggetto a:

- sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della revoca della patente più la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi;
- in caso di reiterazione, alla sua confisca (salvo che non appartenga a persona estranea all'illecito).

RITIRO DELLA PATENTE

➤ casi di ritiro patente

- guida con patente scaduta
- guida senza aver comunicato il cambio di residenza
- guida senza essersi sottoposto all'esame di revisione
- guida con carico sistemato in modo non sicuro
- guida senza aver rispettato i tempi di guida e riposo prescritti
- la patente è ritirata quando è prevista la sospensione o la revoca della stessa

REVISIONE DELLA PATENTE

La revisione della patente è un provvedimento che non ha un carattere puramente sanzionatorio in quanto consiste nel sottoporre il titolare ad accertamenti medici (rifare la visita medica presso la commissione medica) e/o tecnico pratiche (rifare gli esami di teoria e pratica).

Quindi la revisione patente è un provvedimento cautelare per verificare se sussistono ancora le capacità di guida e può essere disposta o dal prefetto o dall'UMC.

Il CDS prevede una specifica ed ampia casistica in cui deve essere obbligatoriamente disposta la revisione patente:

- conducente che abbia causato un incidente con lesioni gravi, violando, contestualmente, una norma del CDS per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente
 - qualsiasi incidente anche con danni lievi a cose o persone compresi se stessi se emerge che l'incidente è stato causato da un comportamento imprudente, negligente o comunque che fa sorgere il dubbio della capacità di guida.
 - fatti riguardanti gravi violazioni al codice della strada o di altra natura (medica, giudiziaria) che facciano sorgere dubbi sulla persistenza della idoneità alla guida.
 - minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del CDS, da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
 - casi di coma superiore alle 48 ore
 - perdita totale del punteggio nel meccanismo della patente a punti
 - somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in dodici mesi nell'ambito del meccanismo della patente a punti. (perdita di 5 o più punti per tre volte nell'arco di un anno)
 - mancato rinnovo della patente per più di tre anni
 - guida in stato di ebbrezza o sotto l'azione di stupefacenti: in questi casi se non sono commesse altre infrazioni è disposta solo la revisione medica.
-
- La revisione patente è notificata tramite raccomandata. Il soggetto è tenuto nel termine di 30 gg a prenotare l'esame medico presso la CML e l'esame tecnico presso l'UMC. Non produrre la documentazione necessaria comporta la sospensione della patente! Continuare a circolare comporta la revoca della patente.
 - La visita medica può avere diverse soluzioni: idoneità, idoneità limitata cioè con validità della patente inferiore a quella normale prevista, idoneità con declassamento della categoria patente, inidoneità temporanea, inidoneità definitiva con conseguente revoca.
 - L'esame tecnico può risolversi positivamente con restituzione della patente o il rilascio di una nuova a seconda delle disposizioni mediche con il punteggio di 20 punti oppure negativamente con la revoca della patente.

LA PATENTE INTERNAZIONALE



La patente internazionale è un documento che permette di condurre per un tempo limitato veicoli in quei paesi extra ue che hanno sottoscritto delle apposite convenzioni. Esistono infatti due modelli di patenti internazionali:

- Per la guida dei veicoli negli Stati esteri che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna dell'8.11.1968
- Per la guida dei veicoli negli stati che hanno sottoscritto la convenzione di Ginevra del 19.9.1949,

Più precisamente:

- **patente internazionale di guida**, valida tre anni, per gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell'8.11.1968
- **permesso internazionale di guida**, valido un anno, per gli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949

La patente internazionale o il permesso internazionale rilasciati in Italia:

- abilitano a guidare veicoli nel territorio degli altri Stati contraenti i citati Accordi
 - non sono titoli validi per la guida nel territorio nazionale
 - vengono rilasciati previa esibizione della patente di guida per un periodo non superiore alla sua validità;
 - perdono efficacia se la patente nazionale perde, per qualsiasi titolo, la sua validità.
- La patente o il permesso internazionale non sono un'autonoma autorizzazione di guida ma si sostanziano in un documento complementare a questa, redatto in più lingue, le più diffuse, e per tale motivo agevolano i controlli da parte degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme della circolazione stradale.

RILASCIO PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA

- La patente internazionale è un documento complementare alla ordinaria patente di guida, il cui rilascio, da parte di un qualsiasi UMC, avviene a seguito di esibizione della patente nazionale, senza necessità di esami. Nel modello di patente internazionale (TT 26) sono previste apposite righe per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti per la guida ovvero per annotare le sottocategorie, che, nel contesto italiano corrispondono solo alla A1.

RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

- Il permesso internazionale di guida, rilasciato da un qualsiasi UMC a seguito domanda e presentazione della patente nazionale in corso di validità, è ancora necessario, in luogo della patente internazionale di guida, per la circolazione negli Stati che non hanno

sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1949 ma non la Convenzione di Vienna del 1968, in particolare per il Giappone. il procedimento per il rilascio del permesso internazionale Nel ricordare che il permesso internazionale ha validità di un anno si segnala che le procedure della richiesta e del rilascio sono identiche a quelle relative alle patenti internazionali.

SANZIONI PER I CITTADINI STRANIERI

- I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel Codice della Strada italiano; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana (articolo 135, comma 6, del Codice della Strada), indipendentemente dall'adozione o meno nello Stato estero del sistema di patente a punti.
- I trasgressori stranieri, possono pagare la multa in misura ridotta all'agente accertatore che rilascerà apposita ricevuta. Se non si paga subito, occorre versare all'agente accertatore una cauzione (pari alla metà dell'importo massimo previsto dal Codice della Strada, o al minimo dell'importo in caso di veicoli provenienti da Paesi UE aderenti allo Spazio Economico Europeo). Se non si paga la cauzione, viene disposto il fermo amministrativo per un periodo non superiore a 60 giorni con conseguente affidamento del veicolo ad un custode.
- Le autorità italiane registreranno i dati dei trasgressori stranieri. Ai guidatori che hanno commesso in un anno violazioni per un totale di 20 punti è vietato guidare in Italia per due anni, se le violazioni per un totale di 20 punti sono state commesse nell'arco dei due anni, è vietato guidare in Italia per un anno. Se il totale di 20 punti viene raggiunto in periodo che va da due ai tre anni, il divieto di guidare in Italia è di 6 mesi.
- Le violazioni per cui sono disposte la sospensione e la revoca della patente si applicano anche al titolare di patente straniera.

STRUTTURA ED INFORMAZIONI DEL SERVIZIO

L'Ambulatorio di "Medicina dei Trasporti"  è composta da un'AREA DIRETTIVA con:

- **DIRETTORE E RESPONSABILE DELL'ATTIVITA':**
Ten.Col. (medico) MARUCCI Dott. Marco

e da un'AREA OPERATIVA E DIDATTICA:

- PERSONALE AMMINISTRATIVO;
- MEDICI CERTIFICATORI: Ten.Col. (medico) MARUCCI Dott. Marco

VENGONO EROGATI I SEGUENTI SERVIZI:

- Certificati Medici per Rilascio/Conseguimento PATENTI DI GUIDA (GRUPPO 1 e GRUPPO 2).
- Rinnovo/Conferma PATENTI DI GUIDA (GRUPPO 1 e GRUPPO 2).
- Certificati Medici per Duplicato/Declassamento PATENTI DI GUIDA (GRUPPO 1 e GRUPPO 2).
- Certificato Medico per Riclassificazione Patenti Speciali Vista (GRUPPO 1).
- Certificato Medico per Rilascio/Conferma Porto d'Armi (Uso Sportivo, Uso Caccia, Difesa Personale, Detenzione di Arma).
- Certificato Medico per Idoneità Lavorativa specifica (prima assunzione).

CALENDARIO VISITE PATENTI E PORTI D'ARMA

AMBULATORI SANSOVINO

- Lunedì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00

AMBULATORI DUOMO/ADIMARI

- Mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30

DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA VISITA MEDICA

PATENTI "AM" – "A1" – "A2" – "A3" – "B1" – "B" (GRUPPO 1)

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTE LE CLASSIFICHE (rilascio, rinnovo, duplicato)

- Documento di riconoscimento valido (conseguimento prima patente, smarrimento patente)
- Patente di Guida (rinnovo, declassamento, riclassificazione, duplicato per deterioramento)
- Codice Fiscale/Tesserino Sanitario
- **Marca da bollo di 16,00€ (comprensivo nelle spese e applicato dalla Misericordia) solo per i conseguimenti, riclassificazioni, declassamenti, Smarrimenti conversioni estere**

PAZIENTI MONOCOLI – EX. PATENTI SPECIALI VISTA

- Campo visivo Humphrey 120 punti screening monoculare effettuato non oltre i 3 mesi, altrimenti effettuato il giorno stesso a seconda della disponibilità di posti.

PAZIENTI CON DEFICIT Uditivo

- Certificazione delle protesi acustiche (se portatore di protesi acustiche mono o bilaterale) redatta dal costruttore in data non anteriore a 3 mesi.

PAZIENTI DIABETICI

- Presentare al momento della visita il profilo diabetologico attraverso certificato redatto in data non antecedente a 3 mesi dalla visita. Tale profilo deve essere acquisito presso un servizio diabetologico o compilato per intero dal medico di famiglia.
- Il certificato compilato dai medici dei servizi diabetologici o medico di famiglia deve contenere la durata della validità della patente.

PAZIENTI ESCLUSI ALLA VISITA

- Monocoli con altre patologie associate (cardiovascolari, neurologiche, psichiche, urologiche/nefrologiche, tossicologiche, polmonari con ossigenoterapia)
- Diabetici e non diabetici che presentano le seguenti patologie: cardiovascolari, neurologiche, psichiche, urologiche/nefrologiche, tossicologiche, polmonari con ossigenoterapia

DECLASSAMENTO DI PATENTI DI GRUPPO 2 ("C"- "CE"- "D"- "DE") A PATENTI GRUPPO 1 o RILASCIO/CONSEGUIMENTO PATENTI GRUPPO 1

- Una foto formato tessera di 3 uguali
- Patente "AM" e "A" conseguito da minorenni (tranne minore che compie la maggiore età nell'anno in corso) deve essere accompagnato da un genitore o tutore.

- Certificato anamnestico redatto dal medico di fiducia in data non antecedente a 3 mesi dalla visita medica (solo ed unicamente al PRIMO RILASCIO)

RINNOVO/CONFERMA/DUPLICATO PATENTI GRUPPO 1 e 2

- Attestazione di versamento di 9,00€ sul c/c n. 9001 e di 16,00€ sul c/c n. 4028 intestato alla MCTC di ROMA (comprensivo nelle spese e applicato dalla Misericordia)
- Patente di Guida
- **Fotografia formato tessera**
- In caso di ritiro della patente di guida perché scaduta portare il verbale dell'Autorità di Polizia Stradale o Municipale o Giudiziaria

RICLASSIFICAZIONE PATENTE SPECIALE VISTA

- Una foto formato tessera
- Campo Visivo monoculare 120 punti per i Monocoli ex patenti speciali per RICLASSIFICAZIONE
- In caso di smarrimento o sottrazione portare copia della denuncia dell'Autorità di Polizia Giudiziaria

PATENTI "C" – "CE" – "D" – "DE" – "K" (GRUPPO 2)

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTE LE CLASSIFICHE (rilascio, rinnovo, duplicato)

- Documento di riconoscimento valido (conseguimento prima patente, duplicato)
- Patente di Guida (rinnovo)
- Codice Fiscale/Tesserino Sanitario
- **Marca da bollo di 16,00€ (comprensivo nelle spese e applicato dalla Misericordia) solo per i conseguimenti, smarrimento, declassamento**
- **Bollettino c/c n. 9001 di 9,00€ e c/c n. 4028 di 16,00€ per Duplicati/Rinnovi**
- Certificato anamnestico redatto dal medico di fiducia in data non antecedente a 3 mesi dalla visita medica (solo al PRIMO RILASCIO della patente di guida da o per i rinnovi/revisioni delle patenti professionali)
- Certificato medico oculistico (se portatori di occhiali o lenti a contatto e presentarsi alla visita con occhiali e dichiarare di portare lenti a contatto).

PAZIENTI ESCLUSI ALLA VISITA

- Ultrasessantenni (≥60 anni) per patenti di categoria "D" – "DE" (superato il limite d'età dovranno presentarsi alla Commissione Medica Locale di Firenze al recapito telefonico 055/6816955: lun-ven dalle ore 8,00 alle ore 12,00)
- Ultrasessantacinquenni (≥65 anni) per patenti di categoria "C" – "CE" (superato il limite d'età dovranno presentarsi alla Commissione Medica Locale di Firenze al recapito telefonico 055/6816955: lun-ven dalle ore 8,00 alle ore 12,00)
- Monocoli con altre patologie associate.
- Diabetici e non diabetici che NON presentano le seguenti patologie: cardiovascolari, neurologiche, psichiche, urologiche/nefrologiche, tossicologiche, polmonari con ossigenoterapia

DECLASSAMENTO DI PATENTI DI GRUPPO 2 ("C"- "CE"- "D"- "DE") A PATENTI GRUPPO 1 o RILASCIO/CONSEGUIMENTO PATENTI GRUPPO 2

- Una foto formato tessera di 3 uguali
- Certificato anamnestico redatto dal medico di fiducia in data non antecedente a 3 mesi dalla visita medica (solo ed unicamente al PRIMO RILASCIO)

RINNOVO/CONFERMA/DUPLICATO PATENTI GRUPPO 2

- **Attestazione di versamento di 9,00€ sul c/c n. 9001 e di 16,00€ sul c/c n. 4028 intestato alla MCTC di ROMA (comprensivo nelle spese e applicato dalla Misericordia)**
- Patente di Guida
- In caso di ritiro della patente di guida perché scaduta portare il verbale dell'Autorità di Polizia Stradale o Municipale o Giudiziaria

NOTE INFORMATIVE

- In caso di **RINNOVO/CONFERMA/DUPLICATO** il proprietario della patente deve conservare il Documento Valido per la circolazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti, insieme alla patente medesima, firmato/timbrato dal medico certificatore fino a quando non ha ricevuto la patente nuova attraverso contrassegno postale dalla Motorizzazione Civile di Roma
- Se la patente nuova non arrivasse in caso di **RINNOVO/DUPLICATO** di patente di guida di GRUPPO 1 e 2 entro 15 giorni telefonare al n. verde 800.974.16 della MCTC di RM.ì
- In caso di **CONSEGUIMENTO** della patente il certificato deve essere portato presso una Autoscuola/ACI/Motorizzazione Civile

In caso di **RITIRO** della patente scaduta il Documento Valido per la circolazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti deve essere presentato presso l’Autorità di P.S. che ha redatto il verbale e ritirato la patente restituendo il documento al proprietario.